



**COMUNE DI LAVAGNA**

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI  
MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 24/06/2011

## INDICE

ART. 1) - ISTITUZIONE.....	Pag. 3
ART. 2) – GESTIONE .....	Pag. 3
ART. 3) – LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO.....	Pag. 3
ART. 4) – DOMANDA.....	Pag. 3
ART. 5) – ORARIO DI VENDITA.....	Pag. 4
ART. 6) – GRADUATORIA.....	Pag. 4
ART. 7) – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE .....	Pag. 4
ART. 8) – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	Pag. 4.
ART. 9) – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	Pag. 5
ART. 10) – ATTIVITA’ COLLATERALI.....	Pag. 5
ART. 11) – ASSENZE.....	Pag. 5
ART. 12) – SUBENTRO .....	Pag. 5
ART. 13)- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....	Pag. 6
ART. 14) – COMITATO CONSULTIVO.....	Pag. 6
ART. 15) – SANZIONI.....	Pag. 6

## **ART. 1) – ISTITUZIONE**

Sono istituiti in Lavagna, due mercati, a carattere stagionale estivo, per la valorizzazione e la vendita al pubblico dei prodotti locali della filiera agro alimentare, ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, ed iscritti al Registro Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/93 in terreni ubicati nel Comune di Lavagna, nei Comuni del bacino di pertinenza dell'ASL4° Chiavarese, nell'ambito S.T.L. ed, in ultimo, in Comuni ricompresi nell'ambito della Provincia di Genova.

## **ART. 2) – GESTIONE**

L'Organizzazione dei mercati potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata in gestione a terzi. Per il principio della sussidiarietà orizzontale il Comune può affidare la gestione dell'organizzazione del mercato al Centro Integrato di Via. In caso di affidamento a terzi verrà stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore che disciplini le modalità organizzative e gestionali, ivi compresi l'esatta perimetrazione dei mercati, i criteri di assegnazione degli spazi, gli obblighi e le sanzioni in capo al soggetto gestore.

## **ART. 3) - LOCALITA' DI SVOLGIMENTO**

Le aree destinate allo svolgimento dei mercati agricoli stagionali estivi sono:

- Giardini di Cavi Arenelle;
- Via Milite Ignoto e Via alla Spiaggia di Cavi Borgo;

Il numero dei posteggi da assegnare agli imprenditori agricoli, che non potranno averne più di uno, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

## **ART. 4) – DOMANDA**

Gli imprenditori agricoli che intendono servirsi del mercatino per la vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende devono presentare istanza al Sindaco, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

L'istanza deve essere presentata, pena l'esclusione, improrogabilmente dall'1 al 15 giugno dell'anno in corso per la redazione della graduatoria di cui al successivo art. 6. La stessa deve contenere:

1. le generalità del richiedente;
2. la dichiarazione del possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento di tale attività;
3. il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese ed il nominativo della Camera di Commercio di appartenenza;
4. gli estremi dell'ubicazione dei terreni interessati, compresi i dati catastali, e quali prodotti vengono ricavati;
5. i prodotti di cui si intende praticare la vendita;
6. il periodo di vendita;
7. autocertificazione dei carichi pendenti;
8. dichiarazione di accettazione dei controlli nei propri fondi;

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato agricolo e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.

Nel caso il numero delle domande di assegnazione del posteggio sia inferiore al numero dei posteggi previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine predetto.

In via transitoria, per il primo anno di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro 15 gg. dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente atto. La graduatoria verrà redatta secondo le modalità indicate dal successivo art. 6, entro i successivi 10 giorni.

## **ART. 5) – ORARIO DI VENDITA**

L'orario di vendita e le modalità di accesso all'area del mercato agricolo sono stabilite dalla Giunta Comunale sentito il parere della commissione consultiva.

## **ART. 6) – GRADUATORIA**

L'autorizzazione, che ha validità stagionale, riferita ai mesi di luglio ed agosto, è rilasciata dal Comune seguendo l'ordine stabilito da apposita graduatoria, compilata ed aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Comune valuta le caratteristiche delle singole imprese e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri descritti nell'allegato "A" del presente regolamento, redigendo una graduatoria delle imprese che hanno presentato la domanda.

Per gli anni successivi al primo, sarà sufficiente che l'impresa autocertifichi, nei termini indicati dall'art. 4, il permanere dei requisiti e dei criteri prescritti dal presente regolamento.

## **ART. 7) – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) i prodotti agricoli, della filiera agro alimentare, ottenuti anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono provenire in misura prevalente dalla rispettiva azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli. I prodotti extra aziendali, venduti in misura non prevalente, devono provenire da aziende i cui terreni abbiano sede nel territorio della regione Liguria;
- b) i prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima;
- c) le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali;
- d) nell'organizzazione del mercato agricolo deve essere ricercata la più ampia rappresentatività di tipologie merceologiche;
- e) l'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, deve essere preventivamente comunicata;
- f) gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
- g) l'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

## **ART. 8) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Gli imprenditori agricoli in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6 sono tenuti:

- a) alla vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 7, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b) a porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
- c) a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi e con l'etichettatura prevista per legge in modo chiaro e ben visibile, fornendo indicazioni utili e corrette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore;
- d) ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal precedente art. 5;
- e) ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;

- f) ad utilizzare banchi di vendita puliti e decorosi;
- g) ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri);
- h) a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti a perdere, nei contenitori sistemati in loco, garantendo, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area;
- i) ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 25x50 indicante: il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola; il numero del posteggio;

#### **ART. 9) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Le imprese partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente regolamento ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

La partecipazione al mercato agricolo avviene nel rispetto da parte delle imprese delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tener conto delle disposizioni a tutela dei consumatori e di ogni altra specifica norma vigente inerente l'attività esercitata.

#### **ART. 10) ATTIVITA' COLLATERALI**

All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio regionale caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi slow food, produzioni DOP e IGP, associazioni, ecc.).-

#### **ART. 11) ASSENZE**

Il posteggio deve essere occupato entro l'orario stabilito ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento in caso contrario il concessionario viene dichiarato assente.

Ai concessionari che si assentano dal mercatino senza giustificazione per un periodo superiore a ( ) giorni di calendario per ogni anno solare sono comminate le sanzioni di cui al successivo art. 15.

Sono giustificate le assenze per malattia, gravi motivi familiari e per eccezionali eventi atmosferici che, fra l'altro, possono compromettere il raccolto. In questo caso deve esserne datata comunicazione al Comune, con allegato quando previsto il certificato medico, entro tre giorni dalla data di inizio dell'evento. In caso contrario vengono considerate assenze.

#### **ART. 12) SUBENTRO**

La cessione del posteggio, a qualsiasi titolo, è vietata.

In caso di decesso o di inabilità permanente del titolare, o pensionamento, è consentito al coniuge o ad altro familiare di continuare l'attività con obbligo di richiedere regolare autorizzazione entro e non oltre trenta (30) giorni dal decesso o dall'inabilità del titolare, secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

Al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e tutti i diritti acquisiti dal dante causa.

In caso di revoca dell'autorizzazione il posteggio viene assegnato seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6, partendo dal primo degli esclusi.

Esaurita la graduatoria senza che nessun imprenditore agricolo abbia dato la sua disponibilità, vengono accettate nuove istanze.

### **ART. 13) TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

I titolari dei posteggi sono tenuti al versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, nella misura e nei termini previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali.

### **ART. 14) COMITATO CONSULTIVO**

E' istituito, con compiti consultivi, un Comitato Consultivo del mercato agricolo, composto da:

- a) n. 3 produttori agricoli, titolari di autorizzazione a vendere e di posteggio nel mercatino, designati dai produttori stessi titolari di posteggio nel mercato;
- b) il Sindaco del Comune o suo delegato con funzione di Presidente del Comitato;
- c) il Comandante del la P.M. o un agente delegato;
- d) il Responsabile del Suap del Comune di Lavagna;
- e) il funzionario dell'Ufficio attività produttive del comune con funzioni di segretario;

Il comitato ha una durata di (        ) anni.

### **ART. 15) SANZIONI**

Il Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerta il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.-

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con sanzione amministrativa pecuniaria graduata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione – diffida;
- b) in caso di seconda violazione – sospensione dell'autorizzazione sino a trenta giorni effettivi di mercato;
- c) in caso di terza violazione – revoca dell'autorizzazione;
- d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4 – revoca dell'autorizzazione;
- e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con relativa dichiarazione di decadenza della concessione – revoca dell'autorizzazione;

All'imprenditore agricolo che vende prodotti non provenienti dalla propria azienda viene applicata la pena prevista alla lettera b) ed inoltre lo stesso per il quinquennio successivo non viene più ammesso alla formazione della graduatoria.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

ALLEGATO "A"

**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO DI LAVAGNA**

<b>Parametro</b>	<b>Punteggio</b>
Impresa con sede nel Comune di Lavagna	<b>30</b> punti
Impresa con sede nei Comuni compresi nell'ambito dell'ASL4° Chiavarese	<b>10</b> punti
Impresa con sede nei Comuni della Provincia di Genova	<b>5</b> punti
Offerta di prodotti tipici locali e tradizionali	<b>15</b> punti
Imprese che abbiano strutture per la trasformazione dei prodotti in azienda	<b>20</b> punti
Durata dell'impegno alla partecipazione al mercato programmata dall'azienda agricola	<b>2</b> punti